



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

«Disciplina dei requisiti minimi che i soggetti pubblici e privati devono rispettare per poter assumere ed esercitare il ruolo di “esercente” di impianti a fune».

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto dirigenziale 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 28-02-2011 recante “*Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 19-09-2014 n. 288 “*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico*” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;

VISTO il Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 “*Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone*” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;

VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, con il quale sono state trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, stabilendo altresì che “*L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza*

relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili”;

VISTO il decreto interministeriale n.316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n.44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;

CONSIDERATO altresì che l’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19-12-2024 recante «*Disciplina delle attività ispettive di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’art. 6 del decreto-legge n.121/2021*»;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 0081906 del 28-12-2023 recante «*Disciplina dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156*»;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 0082216 del 29-12-2023 recante «*Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all’esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all’Ing. Pietro Marturano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale dell’ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023, con cui l’Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio;

RITENUTO necessario disciplinare i requisiti minimi che i soggetti pubblici e privati devono rispettare per poter assumere ed esercitare il ruolo di “esercente” di impianti a fune;

ACQUISITE le risultanze del Tavolo Tecnico di Coordinamento con le principali Associazioni di categoria svoltosi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

ACQUISITO lo schema di decreto con la relativa proposta normativa per la «*Disciplina dei requisiti minimi che i soggetti pubblici e privati devono rispettare per poter assumere ed esercitare il*

ruolo di “esercente” di impianti a fune», predisposto ed inviato dal direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e l’operatività territoriale;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:
 - A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
 - B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
 - B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
 - C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.
2. Il presente decreto disciplina i requisiti minimi che i soggetti pubblici e privati devono rispettare per poter assumere ed esercitare il ruolo di “esercente” nell’ambito delle Regioni a Statuto Ordinario del territorio nazionale italiano ed in tutti gli ambiti territoriali di competenza dell’Agenzia.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Fermo restando il rispetto del decreto ANSFISA n.199 del 19-12-2024 recante *«Norme regolamentari sull’esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’art. 6 del decreto-legge n.121/2021»*, ed in particolare quanto previsto dall’art. 2, gli esercenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - essere soggetti di diritto pubblico o privato, con chiara individuazione del Legale Rappresentante (Sindaco se Comune, Presidente se Provincia o Comunità Montana, Persona Fisica se Società) o procuratori o loro delegati;
 - essere iscritti alla competente Camera di Commercio (CCIAA), con opportuno oggetto sociale in relazione alla tipologia di impianti da esercire;
 - possedere una sede fisica sul territorio nazionale;
 - essere in grado di garantire che gli impianti siano mantenuti in buono stato di manutenzione ed efficienza per il sicuro funzionamento;
 - essere provvisti, ai sensi dell’art. 6 del DPR n.753/1980, di un adeguato numero di dipendenti e collaboratori, in relazione al numero e alla tipologia di impianti che

si intende esercire, da destinare a prestare servizio sugli impianti, anche considerando la necessità di fronteggiare le maggiori esigenze di trasporto in determinati periodi o in circostanze eccezionali;

- aver sottoscritto, con l'Ente Concedente, specifico Atto di Concessione o Contratto di servizio (aver ottenuto l'Autorizzazione) con relativo disciplinare ovvero specifico contratto con il concessionario che preveda le responsabilità di cui al DPR n.753/80 per il trasporto di persone;
- 2. Resta ferma la responsabilità dei soggetti che svolgono il ruolo di esercente e di direttore o responsabile dell'esercizio per le ammende di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, secondo gli articoli 196 e 197 del Codice penale;
- 3. Gli esercenti provvedono alla formazione iniziale e continua e all'istruzione del personale addetto alle mansioni di sicurezza e di regolarità dell'esercizio, nonché provvedono alle esercitazioni per le operazioni di soccorso ed evacuazione dei passeggeri.

Art. 3 **(Ulteriori disposizioni)**

1. I soggetti che intendono assumere ed esercitare il ruolo di “esercente” di impianti a fune devono possedere requisiti di *“onorabilità”*, *“capacità tecnica”* e *“capacità finanziaria”*, come specificati nel presente decreto.
2. Il possesso del requisito di *“onorabilità”* si ritiene soddisfatto se posseduto:
 - a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare.
3. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
 - a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 del codice penale;
 - c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni;
 - d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro

secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;

e) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, l'applicazione di sanzioni, in modo reiterato, per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali od assistenziali;

f) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei casi in cui il comma 3 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
5. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
6. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e) e f) del comma 3 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di gestore di impianti a fune.
7. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale.
8. I soggetti di cui al comma 2 devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
9. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
10. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
 - a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
 - b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
 - c) se il soggetto non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, e non abbia in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti

l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

11. Il possesso della **“capacità tecnica”** si ritiene soddisfatto ove l'esercente:

1. Rispetti quanto previsto dal precedente articolo 2;
2. Possa dimostrare idonea esperienza pregressa di almeno tre (3) anni nell'ultimo quinquennio, nella gestione di impianti funiviari ovvero in attività connesse con l'esercizio, la sicurezza, la progettazione, il collaudo, la manutenzione o ispezioni e controlli su impianti a fune;
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 possono essere posseduti anche da un solo soggetto della compagine societaria, dal direttore o responsabile dell'esercizio o dal responsabile tecnico della società, se dipendenti, ovvero possono essere garantiti anche mediante contratto di avvalimento, in analogia a quanto previsto dall'art. 104 del decreto legislativo n.36/2023 e ss.mm.ii., contemplando in tal caso anche le relative responsabilità tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria;
4. Le imprese ausiliarie di cui al precedente comma 3 possono concedere l'avvalimento al massimo a tre soggetti esercenti contemporaneamente;
5. Disponga delle seguenti figure professionali, idonee ad assumere il ruolo, in numero congruo alle esigenze degli impianti che dovranno essere gestiti:
 - Direttore/responsabile di esercizio (DE/RdE);
 - Capo servizio;
 - Macchinista ed agenti.
6. Le figure professionali di cui al precedente punto 4) dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme, ed essere in regola con l'aggiornamento professionale previsto dalle disposizioni emesse dall'Agenzia.
7. In riferimento ai requisiti di cui al punto 4) il relativo personale dovrà essere dipendente o collaboratore della società (o Ente).

12. Il possesso della **“capacità finanziaria”** si ritiene soddisfatto ove l'esercente:

- possa assicurare l'espletamento del servizio, garantendo la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;
- possa assicurare l'esecuzione della manutenzione ordinaria degli impianti;
- sia dotato di un P.E.F. (Piano Economico Finanziario) proiettato su 8/10 anni della gestione e delle operazioni di manutenzione e di revisione periodica degli impianti;
- abbia disponibilità di risorse economiche sufficienti a garantire l'effettuazione delle revisioni periodiche, quantificabili, al minimo, come segue:
 - per ogni impianto esercito, di categoria “A”, € 65.000,00/anno per manutenzioni ordinarie, € 150.000,00 per revisioni quinquennali;

- per ogni impianto esercito, di categoria “B1”, € 35.000,00/anno per manutenzioni ordinarie, € 100.000,00 per revisioni quinquennali;
 - per ogni impianto esercito, di categoria “B2”, € 10.000,00/anno per manutenzioni ordinarie, € 50.000,00 per revisioni quinquennali;
 - per ogni impianto esercito, di categoria “C”, € 5.000,00/anno per manutenzioni ordinarie, € 15.000,00 per revisioni quinquennali.
13. Gli importi minimi di cui al punto precedente potranno essere aggiornati con cadenza biennale dalla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi di ANSFISA.
14. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante il PEF di cui al precedente punto 12.
15. Gli esercenti comunicano all’Agenzia, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita dei requisiti minimi previsti.

Art. 4

(Norme comuni)

1. Il possesso dei requisiti di cui al presente decreto deve essere verificato dall’Ente Concedente, prima della stipula dell’Atto di Concessione o autorizzazione;
2. L’esito favorevole di tale verifica deve essere comunicato dall’Ente Concedente alla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi (DGSTIF) di ANSFISA e copia dell’Atto di Concessione/Autorizzazione deve altresì essere trasmesso, per conoscenza, alla predetta DGSTIF la quale potrà effettuare, se del caso, le opportune verifiche sui requisiti ivi previsti;
3. Nel caso di assunzione diretta del ruolo di “esercente” da parte di un soggetto pubblico (Ente Concedente), la verifica del possesso dei requisiti è effettuata dal Collegio dei Revisori dell’ente medesimo, ovvero direttamente dall’Agenzia.
4. I soggetti che svolgono il ruolo di “esercente” sugli impianti a fune definiti all’articolo 1, devono dimostrare all’Agenzia il permanere dei requisiti di cui al presente decreto, con cadenza al massimo biennale, a tal fine la stessa Agenzia potrà richiedere idonea documentazione giustificativa.
5. In ogni caso, la nomina alla funzione di “esercente” è subordinata all’assenso della competente direzione generale di ANSFISA, previo nulla osta da parte della stessa.
6. L’assenso ed il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all’accertamento dei requisiti di cui al presente decreto oltre che dalle ulteriori eventuali disposizioni che saranno emanate a riguardo.
7. La competente direzione generale dell’ANSFISA può, in qualunque momento, revocare l’assenso o il nulla osta di cui al presente articolo, ove questi dimostri

imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando vengano meno i requisiti previsti.

Art. 5

(Norme transitorie)

I soggetti che svolgono il ruolo di “esercente” sugli impianti a fune definiti all’articolo 1, o che lo hanno svolto da non più di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, in forza della concessione all’esercizio/Autorizzazione o contratto di servizio rilasciata dall’Ente Concedente, possono continuare a svolgere il ruolo di cui sopra.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ancorché applicabili dalla data della loro pubblicazione, entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

Il dirigente generale
(ing. *Pietro Marturano*)



Pietro
Marturano
01.10.2025
11:08:56
GMT+02:00

Su proposta del
direttore generale per i sistemi di
trasporto ad impianti fissi

**IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA**
(ing. *Domenico Capomolla*)



DOMENICO CAPOMOLLA
01.10.2025 11:47:45
GMT+01:00